

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot./374876/2004

OGGETTO: COMUNE DI LEINI' - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE STRUTTURALE N. 5 AL P.R.G.C. - RICONVERSIONE AREA ECOLINEA - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare di Variante Strutturale n. 5 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Leinì, con deliberazione C.C. n. 39 del 26/04/2004, trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(*prat. n. 42/2004*)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare di P.R.G.C., così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 39/2004 di adozione, finalizzati alla riconversione di un'area attualmente destinata allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti in area ad attività produttive compatibili con l'ambiente;

rilevato che, nello specifico, il Comune, con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici adottati, propone con il Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C.:

- la riconversione dell'area attualmente occupata dal "*centro polifunzionale integrato di stoccaggio e trattamento rifiuti*" ubicato sulla strada Cerosa (S.P. n. 3), di proprietà della Società ECOLINEA S.p.A., in funzione di nuove attività produttive compatibili con l'ambiente, quali attività commerciali, alberghiere, tecnico-distributive e di logistica, con esclusione di attività di stoccaggio e/o trattamento rifiuti o che comportino rischi ambientali;
- l'area viene denominata "*P5*" di *nuovo impianto per insediamenti produttivi isolati*, ha una superficie complessiva pari a mq 143.856;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visti i pareri dei seguenti Servizi:

- Difesa del Suolo in data 18/08/2004;
- Gestione Rifiuti e Bonifiche in data 24/09/2004;

consultato il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità in data 24/11/2004;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, (ai sensi del comma 6 dell'art. 15 L.R. n. 56/77), in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 5 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Leinì con deliberazione C.C. n. 39 del 26/04/2004, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla proposta di Variante, si ricorda che l'area in oggetto è interessata dal Programma "URBAN – ITALIA" - S+3" promosso dal Comune di Settimo Torinese (in collaborazione con i Comuni di Borgaro Torinese, Leinì e Volpiano), il quale individua interventi di potenziamento della viabilità a sostegno delle attività insediate o da insediare; nello specifico è prevista una viabilità di collegamento tra due strade provinciali esistenti, la S.P. n. 3 e la S.P. n. 12 (cfr. Azione n. 39 del *Documento di Completamento*), non menzionata né dalla "*Relazione Illustrativa*" né dalle Norme di Attuazione della Variante. La cartografia allegata riporta solamente uno stralcio di tracciato stradale, privo di sbocco sulla S.P. n. 3. Al fine di un coordinamento con le programmazioni sovraordinate, si invita l'Amministrazione Comunale a rendere congruente il progetto definitivo della Variante in oggetto con le previsioni del Programma "URBAN – ITALIA" - S+3";
 - b) per quanto attiene il rischio idrogeologico, si rileva che la documentazione allegata alla Variante descrive correttamente l'assetto geomorfologico e idrogeologico dell'area; si fa presente, tuttavia, che manca un'adeguata rappresentazione cartografica ad una scala di maggior dettaglio (almeno 1:5000) dei tematismi di carattere geologico indicati dalla Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 8/05/1996 e dalla sua Nota Tecnica Esplicativa. In particolare si riscontra l'assenza di uno stralcio

della “*Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica*” ad una scala adeguata. Si esprimono, inoltre, perplessità sulla ventilata ipotesi di deviare la bealera che drena l'area in esame; sarebbe opportuno individuare, con idonei elaborati grafici, il nuovo andamento planimetrico del corso d'acqua;

- c) si invita, infine, il Comune a verificare l'efficacia della Variante in oggetto, in vigenza dell'autorizzazione rilasciata alla ECOLINEA S.p.A. ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 22/97;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
 3. **di trasmettere** al Comune di Leinì ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,